

2022

Nota integrativa al Bilancio

Principio Contabile n.1
Punto 9.11:
*analisi delle entrate
analisi delle spese
avanzo-disavanzo e fondi
pareggio di bilancio
partecipazioni*

Comune di vagli sotto (LU)

PREMESSA

Signori Consiglieri,

il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la “*Nota Integrativa al bilancio di previsione*” 2022 ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime che il medesimo principio individua nei seguenti punti:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Per ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, abbiamo predisposto la presente nota integrativa nella quale ci proponiamo, oltre che rispondere ad un preciso obbligo normativo, di esplicitare le motivazioni che hanno portato alla determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa e di analizzare gli effetti prodotti dalle normative vigenti.

La nota integrativa completa, in tal modo, la finalità conoscitiva del sistema bilancio attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi, per la spesa, in analogia con l'unità di voto espressa dai consiglieri sul bilancio di previsione.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2022/2024 del nostro ente è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011);

Si ricorda a riguardo che, ai sensi dell'art. 11, comma 14, a decorrere dal 2016 tutti gli enti sono tenuti ad adottare i nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

A dette disposizioni, che hanno innovato profondamente il sistema contabile, i modelli di bilancio e le modalità di rappresentazione dei fatti aziendali degli enti locali, si aggiungono quelle apportate dalla legge di bilancio.

Il documento così costruito e portato all'attenzione dell'organo consiliare sintetizza, in un processo decisionale che, prendendo in molti casi spunto dalle risultanze dell'anno precedente oltre che dagli strumenti di programmazione pluriennali, definisce, circoscrivendole in termini numerici, le scelte di questa amministrazione esplicitate nel "*documento di indirizzi*" in un'ottica annuale e triennale, tenuto conto delle indicazioni e dei principi introdotti dalle manovre recenti.

Si tratta di un percorso abbastanza complesso che in questi ultimi anni si è oltremodo complicato per la presenza di ulteriori limiti e vincoli che rendono sempre più laboriosa la redazione del documento ed il mantenimento degli equilibri parziali e generali.

D'altra parte, l'attività di governo, nell'accezione moderna del termine, deve essere concepita come funzione politica che si concretizza in una serie di scelte relative alla gestione presente e futura del personale, degli investimenti, dell'indebitamento, dell'imposizione tributaria, al fine di assicurare, negli anni, non solo il perdurare di un equilibrio finanziario tra entrate ed uscite, ma anche la massima soddisfazione dei cittadini amministrati alla luce delle risorse finanziarie a disposizione.

A tal fine si riporta il punto 1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011):

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente... L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente."

Ciò premesso, volendo approfondire i contenuti del bilancio del nostro ente, potremmo riscontrare come lo stesso evidenzia una manovra complessiva sintetizzata nelle tabelle

seguenti, nelle quali sono riportate le principali voci di entrata e di spesa redatte nel rispetto dei postulati di bilancio ancora una volta riaffermati dal legislatore nei nuovi principi contabili generali di cui all'allegato n. 1 del D.Lgs. n. 118/2011, quali:

- **l'annualità**, le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- **l'unità**, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni previste dalla legge;
- **l'universalità**, tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;
- **l'integrità**, le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni;
- **la veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità**, le previsioni sono supportate da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future;
- **la significatività e rilevanza**, l'informazione riportata è qualitativamente significativa e finalizzata ad influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente;
- **la flessibilità**, i documenti sono comunque modificabili attraverso le modalità previste dal legislatore;
- **la congruità**, nella costruzione dei documenti è verificata l'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- **la prudenza**, sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- **la coerenza interna**, per cui gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale sono conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- **la coerenza esterna**, per cui vi è connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, e le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica;
- **la continuità e la costanza**, la valutazione delle poste contabili di bilancio è fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita;
- **la comparabilità e la verificabilità**, le informazioni di bilancio sono costruite in modo da essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali;
- **la neutralità**, la redazione dei documenti contabili è basata su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
- **la pubblicità**, per cui è garantita la trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione;
- **l'equilibrio di bilancio**, inteso come vincolo del pareggio finanziario del bilancio di previsione;
- **la competenza finanziaria**, e cioè l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);
- **la competenza economica**, per cui le operazioni devono essere rilevate contabilmente ed attribuite all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
- **la prevalenza della sostanza sulla forma**, per cui i fatti aziendali sono rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Partendo da queste premesse nelle due tabelle che seguono sono riportate le previsioni, per titoli, relative all'esercizio 2022 (con riferimento alle previsioni di competenza e di cassa) ed al 2023 e 2024 (con riferimento alle sole previsioni di competenza).

LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTRATE	CASSA 2022	COMPETENZA 2022	SPESE	CASSA 2022	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.858.988,03				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	468.285,82	437.699,57	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.522.369,98	1.632.615,18 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	189.700,00	189.700,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.658.921,68	1.191.287,74	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.486.904,13	1.095.316,41 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.684.183,22	1.039.260,03			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	6.860.078,75	2.857.947,34	Totale spese finali	6.009.274,11	2.727.931,59
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	142.763,21	130.015,75 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	827.582,28	825.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	879.904,33	825.000,00
Totale Titoli	827.582,28	825.000,00	Totale Titoli	1.022.667,54	955.015,75
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.687.661,03	3.682.947,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.031.941,65	3.682.947,34
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	655.719,38				

LE PREVISIONI DI COMPETENZA

ENTRATE	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	SPESE	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	442.263,75	436.931,76	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.695.279,19 0,00	1.712.555,17 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	189.700,00	189.700,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.240.287,74	1.240.287,74	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	333.141,12 0,00	46.449,16 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	290.000,00	5.000,00			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	2.162.251,49	1.871.919,50	Totale spese finali	2.028.420,31	1.759.004,33
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	133.831,18	112.915,17

			- di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	825.000,00	825.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	825.000,00	825.000,00
Totale Titoli	825.000,00	825.000,00	Totale Titoli	958.831,18	937.915,17
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.987.251,49	2.696.919,50	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.987.251,49	2.696.919,50

PRIMA PARTE



ANALISI DELLE ENTRATE

1 ANALISI DELLE ENTRATE

L'ente locale è chiamato a soddisfare i bisogni della collettività attraverso l'erogazione di servizi: a tal fine le risorse a disposizione per assicurare il funzionamento stesso dell'ente e la domanda di servizi pubblici provengono dal prelievo tributario, dai trasferimenti di altri enti, siano essi pubblici o privati, dalla vendita di beni e servizi. La richiesta di opere e interventi infrastrutturali è soddisfatta anche ricorrendo all'indebitamento o a vendite di beni del patrimonio.

Si comprende, quindi, come l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento abbia costituito il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente finalizzata a reperire la copertura finanziaria necessaria a garantire il soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento. Il primo focus oggetto di approfondimento da parte della nota integrativa riguarderà, pertanto, i criteri di valutazione adottati nella determinazione e nella valutazione delle entrate.

A tal fine, l'analisi delle entrate si svilupperà partendo dal significato e dal contenuto dei titoli, per poi approfondirne le varie categorie che rispettivamente li compongono.

Si ricorda a riguardo che il principio contabile applicato alla programmazione, trattando della struttura del bilancio di previsione finanziario, precisa che: *"Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi."* (cfr. punto 9.4 del principio contabile n. 1 applicato della programmazione)

1.1 Analisi per titoli

Nell'analisi delle entrate lo schema logico seguito per esporre i criteri adottati parte dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) per comprendere non solo come i valori complessivi siano stati determinati ma anche come l'amministrazione abbia modificato i propri indirizzi di governo attraverso il confronto delle previsioni del triennio.

La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli che identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:

- a) il "**Titolo 1**" comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente. Nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio, i tributi sono contabilizzati al lordo delle relative spese di riscossione, dei rimborsi fiscali, ecc. salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dai principi contabili. La contabilizzazione al lordo è effettuata, sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti incaricati della riscossione dei tributi, attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa;
- b) il "**Titolo 2**" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente. Si tratta di somme erogate non a fronte di controprestazioni seppur vincolate al finanziamento di spese correnti;
- c) il "**Titolo 3**" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi derivanti dalla vendita di beni e dall'erogazione di servizi nonché dalla

- gestione di beni patrimoniali dell'amministrazione. Il titolo comprende anche le entrate derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada;
- d) il "**Titolo 4**" è costituito dalle imposte in conto capitale, quali quelle derivante da sanatorie e condoni edilizi, e dai contributi agli investimenti, ovvero da entrate derivanti da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli riportati nel Titolo 2, sono diretti a finanziare le spese d'investimento. In questo titolo sono compresi anche i valori delle alienazioni del patrimonio immobiliare e i contributi riscossi per concorso agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione;
- e) il "**Titolo 5**" propone le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine erogati a titolo di prestito a terzi;
- f) il "**Titolo 6**" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento a medio e lungo termine;
- g) il "**Titolo 7**" propone le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento a breve termine per anticipazioni di cassa;
- h) il "**Titolo 9**" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi (detta voce non trova evidenza nelle tabelle che seguono).

ENTRATE	2022	2023	2024
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	180.562,60	181.931,76	181.931,76
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	257.136,97	260.331,99	255.000,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	437.699,57	442.263,75	436.931,76
TITOLO 2: Trasferimenti correnti			
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	189.700,00	189.700,00	189.700,00
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	189.700,00	189.700,00	189.700,00
TITOLO 3: Entrate extratributarie			
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.149.187,74	1.198.187,74	1.198.187,74
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	100,00	100,00	100,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	1.191.287,74	1.240.287,74	1.240.287,74
TITOLO 4: Entrate in conto capitale			
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	932.212,67	285.000,00	0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	107.047,36	5.000,00	5.000,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	1.039.260,03	290.000,00	5.000,00
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6: Accensione prestiti			
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	565.000,00	565.000,00	565.000,00
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	825.000,00	825.000,00	825.000,00

1.2 Analisi delle voci più significative del titolo 1

Al fine di rendere più leggibile il dato aggregato e dimostrare l'attendibilità delle previsioni di entrata, nel presente paragrafo si riportano, per grandi linee, alcune considerazioni sulle principali voci di entrata del titolo 1 (entrate tributarie) che hanno condotto l'Amministrazione verso la definizione dell'entità degli stanziamenti poi riportati nel bilancio 2022.

I.M.U.

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione della TARI e dell'IMU. Per quest'ultima, la relativa disciplina è rinvenibile nelle disposizioni dei commi da 739 a 783 della legge di bilancio per il 2020, la n. 160/2019.

L'abitazione principale non è soggetta a tassazione salvo che si tratti di unità abitativa di lusso classificata nelle categorie catastali A/1 – abitazioni di tipo signorile -, A/8 – ville -, A/9 – castelli e palazzi eminenti.

L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

L'aliquota di base è pari:

- allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento;
- allo 0,76 per i terreni agricoli e i comuni possono aumentarla, con apposita deliberazione del consiglio comunale, sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- allo 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- allo 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Dal 2022 tale tipologia di fabbricati diventa esente da IMU;
- allo 0,86 per cento, per tutte le altre tipologie di immobili, in primis le aree edificabili, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

In sostituzione della maggiorazione TASI, i comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota

massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. Negli anni successivi la maggiorazione TASI può essere solo ridotta, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Con delibera n. 12 del 06.04.2020, l'ente ha provveduto ad approvare il regolamento.

Effetti sul bilancio di previsione

Sulla base delle esenzioni e agevolazioni esistenti, è stato quantificato un gettito presunto iscritto in bilancio per un importo pari ad euro 23.000,00 ed è stato determinato tenendo conto dei dati presenti sull'apposita banca dati aggiornata ai titoli di proprietà.

TARI

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione della TARI e dell'IMU. Per di più, nel comma 780 della Legge di bilancio 2020 è stato precisato, inoltre, che restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

Com'è noto il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

La base imponibile del tributo è commisurata:

- nel caso di immobili a destinazione ordinaria, all'80% della superficie catastale dei locali e delle aree,
- nel caso di altre unità immobiliari alla superficie calpestabile.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha redatto il nuovo disciplinare per l'identificazione dei costi efficienti da coprire mediante gettito Tari, superando il precedente assetto che si basava sul DPR 158/1999. I criteri di calcolo e riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento vengono definiti attraverso il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) e utilizza il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie.

Dal 2020, pertanto, la valutazione dell'andamento della gestione del servizio è effettuato attraverso i fabbisogni standard.

Anche per il 2022 le tariffe sono state determinate tenendo conto che, in attesa del completamento della riorganizzazione dei dati catastali si applica una disposizione di carattere transitorio che prevede, anche nel caso di immobili a destinazione ordinaria, di fare riferimento alla superficie calpestabile. Ne consegue pertanto che anche nel 2022 si continua a fare riferimento alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, liberando in tal modo i contribuenti dall'obbligo di presentazione di dichiarazione.

Per il 2022, ai fini della determinazione delle tariffe, si è tenuto conto del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, che, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, e delle indicazioni contenute nella delibera n. 238/2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e

Ambiente, con cui sono state adottate le misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2021-2022 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Effetti sul bilancio di previsione

Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento di Euro 154.552,60 in base al PEF 2021 pari ad euro 164.033,10. Il relativo regolamento, approvato con deliberazione n. 34 del 27.07.2021, ha stabilito tra l'altro i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le esenzioni e riduzioni, mentre la determinazione delle tariffe è fissata con deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 27.07.2021.

Addizionale IRPEF

L'aliquota dell'addizionale comunale per l'anno 2022 è pari a 0,00 poiché con deliberazione del consiglio comunale n. 6/2021 l'Ente ha eliminato l'applicazione della detta aliquota di propria spettanza.

Fondo di solidarietà comunale

L'importo spettante all'ente è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno e sarà incrementato gradualmente del taglio operato con il decreto Renzi, in modo tale da arrivare all'intera restituzione entro il 2024.

Nel rispetto delle delineate prescrizioni, l'importo previsto per il nostro ente per l'anno 2022 è pari ad euro 257.136,97 sulla base di una stima anche perché il **bilancio 2022-2024** dovrà prendere in considerazione anche l'incrementato del Fondo di solidarietà comunale di 30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro e 120 milioni a decorrere dall'anno 2027, con l'istituzione di una quota destinata a finanziare i livelli essenziali di prestazione ([LEP](#)) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

1.3 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 2

Anche per il titolo 2 si ritiene opportuno fornire alcune specificazioni su talune tipologie di entrata sia in merito all'entità dei trasferimenti erogati che alla destinazione degli stessi. In particolare, fermo restando che dette somme non potranno essere finalizzate ad investimenti, si forniscono le seguenti precisazioni:

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali

Con l'attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011) si è proceduto fin dall'anno 2011 alla riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo di solidarietà (c.d. *fiscalizzazione dei trasferimenti*). Pertanto la voce riporta esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio sulla base degli importi desunti dalla *comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet*.

Ad essi si aggiungono eventuali ulteriori trasferimenti. Nello specifico, nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali (Tit. 2 - Tip. 101)	Importo 2022
trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali: Proventi derivanti a titolo di riparto del Fondo di solidarietà	250.000,00
Totale	250.000,00

Tra i trasferimenti correnti da amministrazione pubbliche centrali va evidenziato che è stato riportato il contributo TASI attribuito ai comuni sin dal 2015 per compensare della mancanza di gettito i comuni che nel 2013 e nel 2014 avevano stabilito aumenti delle aliquote IMU sull'abitazione principale e che nel 2015, sulla base del nuova Tassa Sui Servizi Indivisibili, non avrebbero potuto ottenere il medesimo gettito dell'anno precedente, visto il tetto imposto alle aliquote massime del nuovo tributo. Le previsioni di entrata prendono a riferimento il decreto del Ministero del 14 marzo 2019 recante "Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033".

Contributi da amministrazioni locali

Per quanto riguarda i contributi ed i trasferimenti da parte della regione e di altre amministrazioni locali si evidenziano esclusivamente le voci più significative. In particolare tra esse abbiamo:

Trasferimenti correnti da amministrazioni locali (Tit. 2 - Tip. 101)	Importo 2022
trasferimenti correnti da amministrazioni locali: Proventi derivanti dall'Unione dei Comuni della Garfagnana per riparto quota Fondi BIM spettanti alle comunità ricomprese nei bacini imbriferi montani	187.000,00
trasferimenti correnti da amministrazioni locali: Proventi derivanti dalla Regione per diritto allo studio	2.700,00
Totale	189.700,00

Contributi comunitari ed altri contributi significativi

L'ente ha compilato con il valore euro 0,00 il prospetto (Allegato 9 e) al D.Lgs. 118/2011) relativo alle funzioni, ai servizi e agli interventi finanziati da organismi comunitari ed internazionali poiché per essi non vengono registrati ed iscritti in bilancio contributi.

1.4 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 3

Entrate da servizi dell'ente

La tipologia 100, riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi, erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata. Inoltre, l'analisi sulla redditività dei servizi alla collettività locale può essere gestita direttamente dall'Ente o affidata all'esterno attraverso appalti o esternalizzazioni o affidamenti a società partecipate. Nel Documento Unico di Programmazione specifico approfondimento è stato dato ai servizi pubblici offerti dal comune e alle modalità di gestione: in questa sede approfondiamo i criteri di valutazione seguiti nella stima delle relative entrate.

Tale analisi investe anche la tipologia 400 che misura le gestioni di servizi effettuate attraverso organismi esterni aventi autonomia giuridica o finanziaria.

Ne consegue che detto valore deve essere oggetto di confronto congiunto con il primo, cioè con quello relativo ai servizi gestiti in economia, al fine di trarre un giudizio complessivo sull'andamento dei servizi a domanda individuale e produttivi attivati dall'ente.

Entrate da proventi di beni e servizi dell'ente

Per ciò che concerne le entrate relative ai servizi offerti, le previsioni prendono a base il trend storico e la domanda del servizio da parte dell'utenza, se è inferiore o superiore rispetto agli anni precedenti. Per la maggior parte dei servizi, infatti, a ottobre si hanno dati definitivi sui potenziali utenti del servizio (numero alunni per refezione scolastica, numero utenti per il trasporto scolastico, numero utenti asili nido ...) o, comunque, quella che sarà la dinamica della domanda di servizi (la gestione servizi cimiteriali, l'assistenza domiciliare, le residenze sanitarie assistite ...)

La tipologia 100, del titolo, nella nuova riclassificazione, riporta anche le previsioni relative alle rendite di entrata relative ai beni del patrimonio comunale sulla base dell'inventario e dei contratti in essere forniti dal relativo ufficio. Anche in tal caso, il Documento unico di Programmazione riporta l'elenco dei beni del patrimonio distinguendo quelli a reddito.

A riguardo si osserva che nel rispetto della normativa vigente:

- i proventi sono adeguati;
- si è proceduto alla conferma dei canoni;
- relativamente al patrimonio immobiliare indisponibile, il canone è stato reso conforme all'art. 32 della Legge n. 724/94.

Le principali voci di entrata sono costituite da:

proventi derivanti dalla gestione del patrimonio demaniale indisponibile sul quale insistono i bacini marmiferi estrattivi e produttivi di materiale lapideo (marmo); dalla gestione delle concessioni estrattive l'ente ritrae grande parte delle proprie entrate: tale introito si suddivide in due parti, la parte versata dagli operatori economici a titolo di canone e la parte versata dai medesimi a titolo di contributo, il tutto meglio regolato e normato dalla legge regionale n. 35/2015 e dal regolamento comunale sulla materia.

Nel corso degli anni si è sviluppata una vertenza che ha coinvolto l'ente, la Regione Toscana e l'ente esponenziale della collettività Nuova A.S.B.U.C. di Vagli Sotto e frazione di Arni limitatamente al comune di Stazzema, sulla natura "qualitas soli" dei suddetti terreni (sui quali sorgono anche i siti estrattivi oggetto di concessione) quali beni appartenenti al demanio collettivo e pertanto rimessi alla esclusiva gestione da parte di ASBUC oppure, quali beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune.

Tale vertenza è stata decisa in primo grado da parte del Commissario agli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana (sentenza n. 32/2019 dep. il 11.6.2019) ed, a seguito di impugnazione da parte del Comune, con sentenza della competente Corte d'Appello di Roma, Sezione Usi Civici (sentenza del 22.9.2021 RG 4904) entrambe concordi nello stabilire che i beni del demanio universale appartengano propriamente agli abitanti ed il legislatore abbia previsto organi particolari, distinti dal Comune, ai quali competono certamente l'attività di amministrazione e di rappresentanza (lg. 1766/1927 art. 26).

Allo stato, tale ultima pronuncia, stante la notevolissima estensione di tali terre, tra le quali rientrano anche siti nei quali si svolge attività estrattiva, e, atteso il robusto contributo che esse danno alle entrate del Comune, è stata oggetto di ricorso per Cassazione onde ottenere l'integrale modifica al fine di evitare le serie conseguenze che detta pronuncia sarebbe invece destinata a produrre sul bilancio dell'ente.

Nelle more del deposito del ricorso per Cassazione, tra l'ente e l'ASBUC si sono aperte delle serie trattative onde addivenire ad una conciliazione (già con un incontro verbalizzato in data 29.10.2021) anche per la salvaguardia degli operatori economici e dei loro dipendenti che continuano a ricavare reddito da tali attività estrattive.

Le parti hanno provveduto ad incaricare un perito esperto in materia, Dott. Giuseppe Monaci, già consulente dell'avvocatura della regione, il quale ha redatto una perizia per individuare la suddivisione dei terreni oggetto di contesa e da lì una ipotesi conciliativa definitiva tra le parti.

La perizia e la conciliazione, sono state approvate dagli organi competenti di entrambe le parti e, nel caso di ricezione della stessa da parte della Regione Toscana, consentirebbe la realizzazione degli introiti sotto riportati nella prima riga (in previsione di continuità con il generale trend di flessione avutosi negli ultimi due esercizi) e la devoluzione di quota parte (il 25%) del canone annualmente ricavato dalla gestione delle concessioni alla ASBUC, quota già

pertanto stanziata in questo bilancio di previsione e meglio descritta nel paragrafo dedicato agli accantonamenti a fondi rischi/spese potenziali.

Proventi derivanti dalla gestione dei beni (Tit. 3 - Tip. 100)	Importo 2022
proventi derivanti dalla gestione dei beni: Proventi derivanti dalla gestione delle concessioni estrattive rilasciate agli operatori economici nel settore marmifero	1.020.000,00
proventi derivanti dalla gestione dei beni: Proventi derivanti dalla locazione di unità immobiliari demaniali	18.500,00
proventi derivanti dalla gestione dei beni: Proventi derivanti dalla gestione del patrimonio edilizio pubblico tramite ERP Lucca SRL	40.000,00
proventi derivanti dalla gestione dei beni: Proventi derivanti dallo sfruttamento dell'energia dal bacino lacuale	39.783,90
proventi derivanti dalla gestione dei beni: Proventi derivanti dalla gestione dei servizi cimiteriali	15.000,00
proventi derivanti dalla gestione dei beni: Proventi derivanti dalla gestione del servizio di mensa scolastica	2.000,00
proventi derivanti dalla gestione dei beni: Proventi derivanti dalla gestione del servizio di pesa pubblica	8.000,00
proventi derivanti dalla gestione dei beni: Proventi derivanti dal servizio di acquedotto	25.000,00
proventi derivanti dalla gestione dei beni: Proventi dall'illuminazione votiva	1.203,84
Totale	1.169.487,74

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 816, della Legge 160/2019, l'ente, a partire dal 2021, prevede l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Tale canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti derivanti dai canoni e dai tributi sostituiti dal canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente sulla base delle concessioni rilasciate e che si prevede di rilasciare, è stato previsto uno stanziamento di Euro 2.700,00.

Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, l'ente, a partire dal 2021, prevede l'istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Tale canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'Ente non presenta la fattispecie descritta.

Interessi attivi ed altre entrate finanziarie dell'ente

La tipologia 300 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall'ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica o quelli originati dall'impiego temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria e comunque finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Un valore troppo alto degli interessi attivi maturati sulle giacenze dei mutui in corso di ammortamento è sintomo di lentezza nell'esecuzione delle opere pubbliche o di una errata gestione del debito. Una maggiore attenzione alla gestione del debito impone di verificare la

possibilità di utilizzare in devoluzione mutui in ammortamento prima di ricorrere a nuovo indebitamento.

A tal fine è bene rammentare che la legge di bilancio per il 2018, Legge n. 205/2017, ha previsto la proroga della sospensione del regime di tesoreria unica fino a tutto il 31.12.2021

Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2022 sono costituite da:

Interessi attivi ed altre entrate di natura finanziaria (Tit. 3 - Tip. 300)	Importo 2022
interessi attivi ed altre entrate di natura finanziaria	100,00
Totale	100,00

Altre entrate da redditi di capitale

La tipologia 400 riporta le previsioni previste in bilancio relative a proventi derivanti da distribuzione di dividendi e di utili di società partecipate: l'ente non presenta tale fattispecie.

Rimborsi ed altre entrate diverse

La tipologia 500 presenta una natura residuale .

Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2022 sono state stimate sulla base del trend storico e sono costituite da:

Altre entrate correnti (Tit. 3 - Tip. 500)	Importo 2022
entrate correnti: Rimborsi per attività elettorali	6.000,00
entrate correnti: Introiti diversi	5.000,00
entrate correnti: Proventi derivanti dai servizi di segreteria -Anagrafe e stato civile	6.000,00
entrate correnti: Proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie	4.000,00
entrate correnti: Proventi derivanti da sanzioni al Codice della Strada	500,00
Totale	21.500,00

1.5 Analisi delle voci più significative di entrata del titolo 4

Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell'importo di ciascuna tipologia del titolo 4 riportata nel bilancio di previsione 2022, si precisa che le somme riportate partecipano alla definizione del complesso di risorse che finanziano il programma triennale dei lavori pubblici.

Tributi in conto capitale

La tipologia 100 del titolo 4 comprende le imposte da sanatorie e condoni. Nello specifico, l'ufficio urbanistica sulla base delle pratiche da evadere ha presuntivamente determinato i seguenti importi:

Tributi in conto capitale	Importo 2022
----------------------------------	---------------------

tributo in conto capitale	0,00
Totale	0,00

Contributi agli investimenti

La tipologia 200 del titolo 4 comprende i contributi in c/capitale da destinare a spese di investimento da parte di altre amministrazioni pubbliche e da privati così suddivisi:

I **contributi agli investimenti provenienti dallo Stato** iscritti in bilancio sono stati verificati sulla base delle formali comunicazioni provenienti dalle amministrazioni centrali (Ministeri). Nello specifico, nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Contributi da amministrazioni pubbliche centrali (Tit. 4 - Tip. 200)	Importo 2022
Contributo da Ministero dell'Interno con decreto dell'8.01.2022	360.000,00
Contributo da Ministero dell'Interno con Legge n. 126 del 2020 e DM 18.01.2022	84.168,33
Contributa dal Ministero dell'Interno con Legge n. 234 del 2021 art. 1 comma 407	10.000,00
Contributo dal Ministero dell'Interno con D.M. dell'8 gennaio 2022	82.000,00
Totale	536.168,33

I **contributi agli investimenti dalla regione** e da altre amministrazioni pubbliche locali sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dall'ente agli uffici tecnici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Contributi da amministrazioni locali (Tit. 4 - Tip. 200)	Importo 2022
contributi da amministrazioni locali: Contributo erogato dalla Regione Toscana per realizzazione Sentiero Aironi	99.383,74
contributi da amministrazioni locali: Contributo erogato dalla Regione Toscana per messa in sicurezza e ripristino viabilità in località "Pian di Lucimandre"	140.000,00
contributi da amministrazioni locali: Contributo erogato dalla Regione Toscana per la realizzazione di strada forestale	80.000,00
contributi da amministrazioni locali: Contributo erogato dalla Regione Toscana per messa in sicurezza e ripristino viabilità sul passo del "Giovetto"	156.044,34
Totale	475.428,08

I **contributi agli investimenti da altri soggetti** sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dai terzi agli uffici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell'ente non sono state previste somme.

Contributi da altri soggetti (Tit. 4 - Tip. 200)	Importo 2022
contributi da altri soggetti	0,00
Totale	0,00

Alienazione di beni patrimoniali

I beni dell'ente, ricompresi nella tipologia 400, per i quali si prevede l'alienazione, sono riportati di seguito unitamente al valore stimato dall'Ufficio tecnico comunale.

Detti valori sono stati previsti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali inserito

nel Documento Unico di Programmazione e nell'apposita scheda del Programma triennale dei lavori pubblici (anch'esso inserito nel Documento Unico di Programmazione).

Alla base del valore iscritto in bilancio vi è apposita perizia di stima redatta dall'Ufficio Tecnico.

Alienazione di beni (Tit. 4 - Tip. 400)	Importo 2022
alienazioni di beni	0,00
Totale	0,00

Altre entrate in conto capitale

Nella tipologia 500 rientrano i "proventi delle concessioni edilizie" e le relative sanzioni. Nel nostro caso la quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2022.

Si precisa che le previsioni, effettuate dal competente Ufficio comunale, sono state effettuate in base:

- al piano regolatore in corso di approvazione;
- al piano regolatore vigente in regime di salvaguardia;
- alle pratiche edilizie in sospenso;
- all'andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati;
- tenendo conto di convenzioni in atto con i privati, in base alle quali è prevista la compensazione tra oneri di urbanizzazione e opere realizzate direttamente.

Le previsioni per il 2022 hanno tenuto conto della novella arrecata dalla legge di bilancio 2017, Legge n. 232/2016, con il comma 460 dell'unico articolo per il quale a decorrere dal 1° gennaio 2018, secondo cui i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.

Ai sensi dell'ultimo periodo del citato comma 460, aggiunto dall'art. 13, comma 5-quinquies, del D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8/2020, a decorrere dal 1° aprile 2020, le risorse non utilizzate per le finalità elencate in precedenza possono essere utilizzate inoltre per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

La tabella che segue riporta la ripartizione così come proposta nel bilancio 2022:

Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie	%	Importo 2022
utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie	0,00	4.000,00
Totale		4.000,00

1.6 Strumenti derivati

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. g)

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2022, così come prevista dal paragrafo 9.11.1 del principio applicato della programmazione, richiede una adeguata precisazione sugli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

A tal fine si precisa che: l'ente non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati.

1.7 Le Entrate "ricorrenti" e "non ricorrenti"

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.3

Risulta interessante analizzare, così come previsto al punto 9.11.3 del Principio contabile n.1, l'articolazione e la relazione tra le "entrate ricorrenti" e quelle "non ricorrenti".

Questa distinzione è stata introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 e ripresa nel TUEL - così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 - e si basa sulla distinzione tra proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

E', infatti, un principio di sana gestione finanziaria, quello di finanziare spese straordinarie o una tantum con entrate di analoga natura, in tal modo evitando che, al contrario, spese correnti ripetitive possano trovare la loro fonte di finanziamento nelle entrate non ricorrenti.

Alla luce delle esperienze fino ad oggi maturate, si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

In ogni caso, in considerazione della loro natura, sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- i condoni;
- i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- le entrate per eventi calamitosi;
- le alienazioni di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Le restanti entrate sono da considerarsi "ricorrenti".

Partendo da queste premesse, sono da considerare "non ricorrenti" e come tali con effetti

non strutturali sul bilancio dell'ente, le seguenti entrate:

ENTRATE "NON RICORRENTI"	2022	2023	2024
Donazioni	0,00	0,00	0,00
Sanatorie	7.663,62	5.000,00	5.000,00
Abusi edilizi	0,00	0,00	0,00
Sanzioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Condoni	0,00	0,00	0,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	0,00	0,00	0,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Alienazione di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	1.001.596,41	290.000,00	5.000,00
Totale Entrate non ricorrenti	1.013.260,03	299.000,00	14.000,00
in % sul totale entrate	27,51%	10,01%	0,52%

1.8 Oneri da Garanzie e Strumenti Finanziari Derivati

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. f)

L'Ente non prevede il rilascio di garanzie principali o sussidiarie prestate a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

SECONDA PARTE



ANALISI DELLE SPESE

2 ANALISI DELLE SPESE

Il secondo approfondimento oggetto di analisi nella nota integrativa riguarda la spesa e i criteri sottesi alla determinazione degli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità.

E' noto che gli accantonamenti costituiscono una posta oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore e, conseguentemente, dagli organi di controllo in quanto una loro sottostimata valutazione può portare a squilibri dapprima di cassa e, successivamente, minare gli equilibri finanziari dell'ente. A tal fine una particolare trattazione è dedicata alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi rischi.

Preliminarmente è intenzione illustrare i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle principali poste di spesa, mantenendo la stessa logica espositiva delle entrate, procedendo anche per la spesa all'analisi per titoli, per passare, successivamente, in ottica di maggiore dettaglio, alla loro scomposizione in missioni.

2.1 Titolo 1 Spese correnti

Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 1 della spesa nel bilancio 2022/2024 per missione. Tale impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le spese destinate alla medesima missione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza, l'assetto delle stesse per i prossimi esercizi. L'analisi non prende a riferimento i servizi per conto terzi e le partite di giro.

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 1 SPESA)	2022	2023	2024
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma 01- Organi istituzionali	98.089,82	111.189,93	111.497,34
Programma 02 - Segreteria generale	266.555,70	285.561,57	272.997,04
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	192.946,00	166.560,00	205.067,00
Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7.700,00	9.000,00	9.000,00
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	62.250,00	92.500,00	92.500,00
Programma 06 - Ufficio tecnico	121.630,46	86.820,00	86.820,00

Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	29.835,00	37.840,00	37.840,00
Programma 11 - Altri servizi generali	2.074,00	2.074,00	2.007,97
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	25.300,00	25.300,00	25.300,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma 01 - Istruzione prescolastica	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	67.700,00	75.700,00	75.700,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma 01 - Sport e tempo libero	5.000,00	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 07 - Turismo			
Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.000,00	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	90.000,00	120.000,00	120.000,00
Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	48.000,00	48.000,00	48.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	85.169,17	92.365,00	92.286,00
Programma 03 - Rifiuti	167.730,20	170.000,00	170.000,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 02 - Trasporto pubblico locale	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	143.000,00	142.173,62	137.173,62
MISSIONE 11 - Soccorso civile			
Programma 01 - Sistema di protezione civile	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	39.510,40	39.510,40	39.510,40
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	17.500,00	17.500,00	17.500,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti			
Programma 01 - Fondo di riserva	4.900,00	5.086,00	5.155,00
Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	30.388,95	30.388,95	30.388,95
Programma 03 - Altri fondi	16.779,57	18.543,14	20.938,38
MISSIONE 50 - Debito pubblico			
Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	57.955,91	51.566,58	45.273,47
TOTALE TITOLO 1	1.632.615,18	1.695.279,19	1.712.555,17

2.1.1 I macroaggregati di spesa corrente

Quantunque non presenti nella struttura del bilancio oggetto di approvazione da parte del Consiglio, la spesa corrente, così come riportata nell'allegato al bilancio di previsione, è stata suddivisa in macroaggregati che sostituiscono, nella nuova classificazione economico funzionale, i precedenti *interventi* di spesa.

Com'è noto, la classificazione della spesa in macroaggregati è effettuata in relazione alla natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare valutazioni in merito alla loro incidenza ed eventuale razionalizzazione.

La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è riepilogata, per l'anno 2022, nella tabella che segue:

Le previsioni di spesa corrente per macroaggregati 2022

MACROAGGREGATI (TIT. 1 SPESA)	2022	%
-------------------------------	------	---

Redditi da lavoro dipendente	233.055,78	14,27%
Imposte e tasse a carico dell'ente	48.913,80	3,00%
Acquisto di beni e servizi	950.694,85	58,23%
Trasferimenti correnti	142.810,40	8,75%
Interessi passivi	57.955,91	3,55%
Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	0,03%
Altre spese correnti	198.684,44	12,17%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO I - SPESA CORRENTE	1.632.615,18	100,00%

2.1.2 Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

L'articolo 57, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 157/2019 ha eliminato tutti i vincoli relativi al contenimento delle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missione, formazione, sponsorizzazione, incarichi per studi e consulenza, acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, acquisto, manutenzione e locazione di immobili.

Conseguentemente si darà conto del solo limite della spesa del personale.

Limiti alla Spesa di Personale

La spesa di personale per il 2022, calcolata ai sensi della Legge n. 296/2006 ed alla luce delle varie interpretazioni fornite dalle sezioni controllo della Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato, è pari ad euro 241.320,19 inferiore al corrispondente dato dell'anno precedente 2008 pari ad euro 257.452,13.

Con riferimento alle disposizioni che maggiormente incidono sugli equilibri di bilancio e sui vincoli di spesa del personale, si chiarisce inoltre che il nostro ente presenta un rapporto spesa personale/spesa corrente pari per l'anno 2021 a circa il 15%.

Il dato viene fornito come mera notizia in quanto per gli enti locali non c'è più alcun obbligo di ridurre il rapporto tra spese di personale e spese correnti.

Con riferimento alle assunzioni di personale, si segnala che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con il D.M. 17 marzo 2020 sono stati individuati i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Con riferimento al salario accessorio, si precisa che le somme in bilancio sono state stanziare tenendo presente:

- la disposizione dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 per la quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.";

- l'adeguamento del predetto limite, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Rideterminazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori in base all'art. 1, commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021.

Come stabilito dal comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale verranno adeguate all'indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della presente determinazione, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge.

Secondo la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022, viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024.

Con la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000, si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti.

Le predette indicazioni del Ministero dell'Interno sono valide anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente nota dell'ANCI sull'argomento (peraltro, non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021).

Ai sensi dell'art. 82, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano: 1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. 2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.", considerato che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente.

Ritenuto pertanto necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, andando ad adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto,

nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'ente e con le risorse di bilancio disponibili (richiamata la tabella A allegata al regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119 che stabilisce l'importo dell'indennità di funzione del Sindaco in base alla classificazione dei Comuni, inoltre:

- per la misura dell'indennità di funzione del Vice-Sindaco di Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco;

- per gli Assessori di Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile pari al 10% di quella prevista per il Sindaco e che secondo l'art. 82 del TUEL n. 267 del 18/08/2000, comma 1: "... Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa").

Vengono pertanto rideterminate al Sindaco e agli assessori con decorrenza dal 01 gennaio 2022, le indennità mensili spettanti l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura prevista dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 584, come dettagliato di seguito, nonché confermato il dimezzamento dell'indennità per il vice Sindaco e l'Assessore in quanto lavoratori dipendenti che non ha richiesto l'aspettativa a norma dell'art. 82 ultimo capoverso del D.Lgs. 267/2000.

Quanto al Sindaco, la nuova indennità mensile lorda:

per l'esercizio 2022 sarà pari ad euro 1.632,71;

per l'esercizio 2023 euro 1.873,29;

per l'esercizio 2024 euro 2.208,00.

Quanto al Vicesindaco, la nuova indennità mensile lorda:

per l'esercizio 2022 sarà pari ad euro 122,45;

per l'esercizio 2023 euro 140,50;

per l'esercizio 2024 euro 165,60.

Quanto all'Assessore, la nuova indennità mensile lorda:

per l'esercizio 2022 sarà pari ad euro 81,64;

per l'esercizio 2023 euro 93,66;

per l'esercizio 2024 euro 110,40.

2.1.3 Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. a)

Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali:

- a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche,
- b) entrate assistite da fidejussione,
- c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità finanziaria, sono accertate per cassa,
- d) entrate riscosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa.

Contestualmente, per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene

nel contempo previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada e i cosiddetti oneri di urbanizzazione) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri e aprendo pericolosi "buchi" nei conti.

Tale fondo deve obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel corrente bilancio di previsione la relativa posta contabile (U.1.10.01.03) il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Sotto il profilo squisitamente contabile, nel nuovo bilancio finanziario di previsione, previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia, categoria oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto.

In base a quanto previsto dal paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011, a decorrere dal 2021 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

Rinviando alla specifica disciplina delle modalità di calcolo previste, tra l'altro, dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., ed in considerazione della previsione portata dal medesimo principio secondo cui *"il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio"*, la quantificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2022 è così riassumibile:

Stanziamento in bilancio 2022 della voce U: 1.10.01.03 € 30.388,95, relativo alle seguenti entrate: capitolo n. 10181001 articolo 1 inerente al ruolo TARI

In riferimento agli obblighi informativi previsti in sede di bilancio preventivo si evidenzia infine che:

- a) Entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione e per le quali, derogando dalla norma di carattere generale, non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, si fornisce il seguente prospetto di dettaglio:

- entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche,
- entrate assistite da fidejussione,
- entrate tributarie che, sulla base paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità finanziaria, sono accertate per cassa,
- entrate riscosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Per queste quattro tipologie si ricorda infatti che, ai sensi del citato principio applicato della contabilità finanziaria, non si effettua la svalutazione.

b) Motivazioni di scelta della modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata:

Per quanto concerne infine le modalità di calcolo della media il responsabile del servizio finanziario ha applicato la media semplice calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

2.1.4 Accantonamenti al fondo rischi spese legali

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione:

"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

All'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, sono stati previsti nel bilancio 2022 accantonamenti al fondo rischi spese legali per complessive euro 90.753,00. Tale somma è data dall'importo di euro 65.000,00 quale quota parte pecuniaria del ristoro pattuito in esito all'ipotesi conciliativa redatta dal perito incaricato dalla Regione Toscana, dott. Monaci Giuseppe, spettante alla Nuova A.S.B.U.C. di Vagli Sotto e Stazzema limitatamente alla frazione di Arni, onde porre fine al lungo contenzioso (già descritto nella presente nota integrativa al paragrafo relativo all'analisi delle entrate di cui al titolo III del bilancio) deciso in secondo grado con sentenza della Corte d'Appello del 6 settembre 2021 confermativa della Sentenza n. 32/2019 emessa dal Commissario per gli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana e in attesa dell'esito del ricorso in Cassazione per la sentenza d'Appello del 6 settembre 2021 (depositato dall'Ente in via cautelativa, nell'eventualità che non venga perfezionata la conciliazione con la Nuova A.S.B.U.C.).

La restante parte accantonata, pari ad euro 25.753,00, è relativa alla eventuale necessità di dover dare copertura alle condanne alle spese di lite nei vari procedimenti penali in corso, sulla base di una valutazione del rischio e di un verificarsi dell'emissione del provvedimento esecutivo, svolta in apposita relazione allegata alla presente nota informativa.

2.1.5 Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate

In base alla previsione normativa dell'art. 21 del D.Lgs. 175/2016 per il quale "Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione", per le società in perdita risultante dall'ultimo rendiconto approvato è stato operato il relativo accantonamento nel bilancio di previsione.

Si segnala infine che, limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

Gli effetti di tali disposizioni sul bilancio 2022 del nostro ente sono così sintetizzabili e riguardano unicamente l'adozione di tale cautela per la società partecipata dall'ente nella misura del 100%: Vagli Turistica S.r.l. in liquidazione.

Tale società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto notarile del 7 aprile 2017, tuttavia risulta ancora iscritta nel Registro delle Imprese di Lucca poiché non si è ad oggi provveduto alla conclusione delle attività di liquidazione attraverso la ricostruzione certa degli assets attivi e delle passività esigibili da parte di privati, banche ed erario, enti previdenziali. In attesa della redazione e del deposito del bilancio finale di liquidazione, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, dovrà essere accantonata la somma pari ad euro 6.048,14 corrispondente alla perdita registrata nell'ultimo esercizio disponibile.

2.1.6 Accantonamenti per spese potenziali

Il paragrafo 9.11.1 del principio contabile applicato della programmazione prevede, inoltre, che sia data adeguata motivazione dei criteri di valutazione seguiti per l'accantonamento di fondi spese potenziali. A tal fine si specifica che questo ente ha previsto in via prudenziale e cautelativa, lo stanziamento quale spesa potenziale al capitolo imposte e tasse, della somma pari ad euro 20.000,00 onde fronteggiare l'eventuale esito negativo della richiesta di riesame, esercizio dell'autotutela (del 24.11.2021, protocollo 0005870) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lucca (Ufficio territoriale di Castelnuovo Garfagnana) rispetto all'emissione di cartella esattoriale n. 06220200003895022000 emessa in seguito a controlli automatizzati sulla dichiarazione modello 770/2017 presentata dall'ente (dell'ammontare totale, comprensivo di sanzioni ed interessi, pari ad euro 24.373,72, notificata all'ente il 30.9.2021). A seguito di istruttoria, il modello 770/2017 risulterebbe erroneamente compilato e pertanto, non essendo ancora scaduti i termini di accertamento, rettificabile attraverso l'elaborazione e l'invio di dichiarazione integrativa.

In esito alla lavorazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della detta dichiarazione integrativa (nei primi mesi dell'esercizio 2022) l'ente avrà piena contezza dell'an e del quantum del dovuto ossia se e di quale somma è debitrice nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Ulteriore accantonamento a fondo spese potenziali è stato previsto a bilancio a seguito di notifica della nota di debito per regolarizzazione contributiva prot.0320871 del 03/12/2021 lavorazione n.245936, debito €.603,83 per presunto mancato versamento di oneri contributivi

(in relazione ad un periodo di circa giorni 90 lavorati da un ex dipendente comunale non di ruolo nel corso del 1979).

L'Ufficio ha provveduto ad inoltrare al competente Ufficio INPS copia della registrazione del mandato n.485 31.1.1980 di lire 2.045.412 a titolo di cpdel e inadel anno 1979 per i dipendenti non di ruolo reperita nell'archivio dell'ente; allo stato si attende l'esito della lavorazione della pratica di eventuale sgravio/annullamento della richiesta di pagamento.

Sempre con riferimento al medesimo ex dipendente, vi è stata la richiesta di applicazione della sentenza di riconoscimento indennità di posizione/responsabilità: che prevedeva il rimborso al dipendente di € 1.032,91 x 24 mensilità = € 24.789,84.

La dichiarazione di dicembre 2013 con la quale è stata denunciata la suddetta corresponsione da parte dell'ente (trasmessa in data 11/11/2016), sembrerebbe contenere il pagamento ma il V1 causale 1 periodo 01/11/2010-30/11/2010 contiene un importo imponibile di € 26.034,37 che non corrisponde all'importo liquidato in sentenza (allo stato non è dato comprendere se sia comprensivo di sanzioni oppure comprensivo dello stipendio imponibile di novembre 2010).

La pratica è in istruttoria all'INPS per verificare se siano state pagate delle sanzioni e interessi: va infatti considerato che *“le sanzioni civili, quali le somme aggiuntive o gli interessi compensativi, previste per l'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell'inadempimento, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall'istituto previdenziale, prescindendo da qualsiasi indagine circa l'imputabilità e la colpa dell'inadempimento”* (Cass. Civ. sez. lav. 26-06-2008 n. 17507) e che i contributi così determinati sono assoggettabili alle disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 116, comma 8 e seguenti della legge 23/12/2000 n. 388.

Le attribuzioni patrimoniali o quote di esse aventi natura retributiva e dovute al lavoratore a seguito di accertamento in sede giudiziale, costituiscono dunque redditi da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione.

Nel caso – come questo - in cui la sentenza di accertamento o costitutiva abbia efficacia retroattiva, statuendo la debenza ora per allora di tali somme, anche l'obbligazione al versamento della contribuzione sorge contestualmente alla ricorrenza dell'obbligazione retributiva, con la maggiorazione delle somme aggiuntive in base ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni per le diverse tipologie d'inadempimento contributivo.

Nel caso- come questo - in cui il datore di lavoro si sia costituito in giudizio, la denuncia avrebbe dovuto essere trasmessa entro il terzo mese successivo alla data di deposito della sentenza.

Attualmente, la verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dei diversi criteri sanzionatori applicabili al caso concreto è posta al CONTROLLO CONGRUITA' DELLA CONTRIBUZIONE E GESTIONE DELLE EVIDENZE E VIGILANZA DOCUMENTALE E BUSINESS INTELLIGENCE della sede INPS territorialmente competente (Lucca), a cui codesta amministrazione ha inoltrato apposita istanza, in modo tale che venga stabilito se siano applicabili le sanzioni connesse alla fattispecie dell'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. B) oppure possa configurarsi un adempimento di minore gravità (es.comma 10, che prevede le “oggettive incertezze”).

A fini prudenziali e cautelativi, il bilancio di previsione dispone un accantonamento pari ad euro 3.000,00, distribuito per euro 603,83 nel capitolo imposte e tasse e per i restanti euro 2.396,17 nel capitolo sui risarcimenti, rimborsi imprevisti e liti.

2.1.7 Interventi programmati per spese di investimento

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Prima di elencare quali sono i principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2022/2024 e la relativa fonte di finanziamento, è bene specificare quali coperture finanziarie il legislatore considera idonee per gli investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spesa per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 6), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura può essere costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura può essere costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, meglio specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (paragrafi da 5.3.5 a 5.3.10). Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. A tal fine si rimanda al paragrafo successivo.

Principali lavori pubblici da realizzare nell'anno 2022	Fonte di finanziamento	Importo
SENTIERO DEGLI AIRONI	CONTRIBUTO REGIONALE	99.383,74
INTERVENTO SU MOVIMENTO FRANOSO SUL PIAN DI LUCIMANDRE	CONTRIBUTO REGIONALE	140.000,00
RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO DI VAGLI SOPRA	CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI BILANCIO	350.000,00

INTERVENTO SU MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' PASSO DEL GIOVETTO	CONTRIBUTO REGIONALE	156.044,34
INTERVENTO SU TRATTO DI VIABILITA' IN LOCALITA' GUADO	CONTRIBUTO REGIONALE	360.000,00

2.1.8 Investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente

Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione sono analiticamente elencati nella tabella successiva:

Investimenti finanziati da quote del saldo positivo di parte corrente	Anno di previsione	Importo	Capitoli/articoli di spesa
RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO DI VAGLI SOPRA	2022	59.720,00	20910113 ARTICOLO 1

Con riferimento agli investimenti del bilancio di previsione finanziati con una quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio, la stessa è stata quantificata nel seguente modo:

la quota del saldo positivo di parte corrente che risulta nel prospetto degli equilibri del bilancio di previsione - rif. norm. paragrafi 5.3.6- 5.3.7- 5.3.8. del principio contabile 4/2, è stata determinata sulla base dell'analisi del trend di entrate di cui al titolo III del bilancio, derivante dalla gestione del patrimonio demaniale (entrate dalla gestione delle concessioni sui bacini marmiferi estrattivi) che hanno assicurato nel corso degli anni stabili entrate a carattere continuativo pluriennale, determinanti un margine consolidato destinabile agli investimenti.

Si attesta, inoltre, che con riferimento alle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la cui copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, sono state rispettate le seguenti condizioni:

L'ente non ha registrato un disavanzo di amministrazione nel penultimo esercizio corrispondente all'ultimo rendiconto approvato così come non risulta un disavanzo di amministrazione dal prospetto del risultato di amministrazione presunto dell'ultimo esercizio;

2. Ha rispettato, nel metodo di calcolo del margine corrente destinato al finanziamento degli investimenti, le previsioni del paragrafo 5.3.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

2.2 Titolo 2 Spese in conto capitale

Con il termine *Spese in conto capitale* generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio.

Come per le spese del titolo 1, anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo 2.

Abbiamo già segnalato in precedenza che l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per missione rispetto al totale complessivo del titolo evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri. Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 2 per missione nel bilancio 2022/2024.

E' opportuno, a tal riguardo, segnalare come la destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto sia delle scelte strutturali poste dall'amministrazione, sia della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio.

Le previsioni 2022

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 2 SPESA)	2022	2023	2024
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	48.141,12	46.449,16
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	245.103,74	280.000,00	0,00
Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	20.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	830.212,67	5.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	1.095.316,41	333.141,12	46.449,16

Missione - Programma	Descrizione Opera
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	<p>Lavoro Pubblico per la realizzazione di sentieristica denominata "Sentiero degli Aironi". Si tratta di un'opera ricompresa nel bando "PSR 2014-2020 sottomisura 8.5" integralmente finanziata dalla Regione Toscana per euro 99.383,74, inserendo il progetto preliminare sul portale Artea - Agenzia regionale per il sostegno allo sviluppo rurale ed interventi strutturali. Nello specifico il progetto è finalizzato all'intervento di ripristino e miglioramento della rete sentieristica di accesso al bosco e messa in sicurezza, ripristino e miglioramento del sentiero dell'Airone.</p> <p>MISSIONE 08-PROGRAMMA 01- URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</p> <p>Lavoro Pubblico per la Rigenerazione urbana del centro storico di Vagli Sopra. Si tratta di un lavoro ricompreso nel bando per l'assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana a favore di Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti annualità 2021-2023 indetto con delibera di G.R. n. 559 del 24 maggio 2021 dalla Regione Toscana. L'intervento prevede lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento delle pavimentazioni stradali e delle opere di urbanizzazione primaria, in particolare l'estensione ed il rifacimento di alcuni tratti della fognatura al fine di renderli conformi ai requisiti igienico sanitari e di illuminazione che in alcune parti restano carenti. Tale intervento prevede il finanziamento regionale per la parte dell'80% rispetto ad un totale costo del progetto pari ad euro 350.000,00. L'ente ha già provveduto a redigere ed approvare in linea tecnica il progetto definitivo con gli allegati elaborati.</p>

MISSIONE 08-PROGRAMMA 01-ASSETTO DEL TERRITORIO

Lavoro Pubblico per la messa in sicurezza del movimento franoso a valle della Diga sul lago di Vagli su terreno di proprietà comunale poiché deve essere garantita l'accessibilità all'impianto ed allo scarico di esaurimento della Diga.
L'Ente ha provveduto ad approvare il progetto di fattibilità onde procedere alla richiesta del finanziamento ministeriale ai sensi del D.M. dell'8 gennaio 2022 (stima del costo opera pari ad euro 82.000,00).

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Lavoro Pubblico per la messa in sicurezza e ripristino del tratto di viabilità situato in località "Lucimandre" a seguito di movimento franoso.
Il costo dell'opera è pari ad euro 140.000,00 ed è finanziabile da parte della Regione Toscana attraverso l'inserimento di apposita domanda entro il Documento annuale difesa del suolo.
La trasmissione del progetto è avvenuta argomentandone la necessità atteso che si tratta di ripristinare un tratto di viabilità che dal cimitero di Vagli Sopra si collega all'incrocio con la variante per il superamento del centro abitato, al fine di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio altrimenti impossibilitati a raggiungere la comunità.
L'ente ha già redatto ed approvato il progetto definitivo in linea tecnica.

Lavoro Pubblico per la messa in sicurezza e ripristino di tratto di viabilità situato sul passo del Giovetto a seguito di movimento franoso.
Il costo dell'opera è pari ad euro 156.044,34 ed è finanziabile da parte della Regione Toscana.
L'ente ha già approvato lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare dell'opera nonché dato incarico ad un tecnico professionista per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori.

Lavori Pubblici per la realizzazione di strada forestale da Campocattino a San Viviano Opera 7.4.3.2
Il costo dell'opera è pari ad euro 80.000,00 ed è finanziabile da parte della Regione Toscana nell'ambito del PSR 2014/2020.
L'Ente ha già provveduto alla redazione ed approvazione del progetto preliminare.

Lavori Pubblici per il rifacimento di tratto di viabilità stradale situato in corrispondenza del guado del torrente Tambura, sulla strada dei Marmi.
Il costo dell'opera è pari ad euro 360.000,00 ed è finanziabile da parte del Ministero dell'Interno ai sensi del DM dell'8/01/2022. L'Ente ha provveduto all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica (ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 21) per fronteggiare gli eventi meteorologici che, con le precipitazioni piovose più importanti, frequentemente determinano l'esondazione del torrente al di sopra della carreggiata mettendo in pericolo la pubblica incolumità.

Lavori Pubblici per la manutenzione straordinaria delle strade comunali finanziati con contributo erogabile da parte del Ministero degli Interni con legge n. 234/2021 art.1, comma 407, pari ad euro 10.000,00 per l'anno 2022 ed euro 5.000,00 per l'anno 2023.

Lavori Pubblici per la messa in sicurezza delle strade comunali finanziabili con contributo erogabile da parte del Ministero degli Interni ai sensi della legge n. 126/2020

come da comunicato
ministeriale del 20 gennaio 2022 per circa euro 84.168,33.

2.2.1 I macroaggregati di spesa in c/capitale

Rinviando a quanto già detto per la classificazione economico funzionale per macroaggregati della spesa corrente, la ripartizione del titolo 2 per macroaggregati è riepilogata, per l'anno 2022, nella tabella che segue:

Le previsioni di spesa in c/capitale per macroaggregati 2022

MACROAGGREGATI TITOLO 2	2022	%
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156.044,34	14,25%
Contributi agli investimenti	0,00	0,00%
Altri Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%
Altre spese in conto capitale	939.272,07	85,75%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.095.316,41	100,00%

2.2.2 Il programma triennale degli investimenti

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. d)

Principali lavori pubblici da realizzare nell'anno 2022	Fonte di finanziamento	Importo
SENTIERO DEGLI AIRONI	CONTRIBUTO REGIONALE	99.383,74
INTERVENTO SU MOVIMENTO FRANOSO SUL PIAN DI LUCIMANDRE	CONTRIBUTO REGIONALE	140.000,00
RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO DI VAGLI SOPRA	CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI BILANCIO	350.000,00
INTERVENTO SU MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' PASSO DEL GIOVETTO	CONTRIBUTO REGIONALE	156.044,34
INTERVENTO SU TRATTO DI VIABILITA' IN LOCALITA' GUADO	CONTRIBUTO REGIONALE	360.000,00

2.3 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

La spesa del titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a:

- acquisizioni di attività finanziarie quali partecipazioni e conferimenti di capitale oltre ad altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia;
- concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi

- interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
 - versamenti a depositi bancari.

La tabella che segue riporta le voci attivate e le relative previsioni con riferimento al triennio 2022/2024 prevedendone un confronto anche con le annualità pregresse.

Le previsioni 2022

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 3 SPESA)	2022	2023	2024
TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00

2.3.1 I macroaggregati di spese per incremento di attività finanziarie

Anche per le spese relative agli incrementi di attività finanziarie, appare utile illustrare la ripartizione del titolo 3 per macroaggregati che, per l'anno 2022, è così sintetizzabile:

Le previsioni di spesa in c/capitale per macroaggregati

MACROAGGREGATI TITOLO 3	2022	%
Acquisizioni attività finanziarie	0,00	0,00%
Concessioni crediti di breve termine	0,00	0,00%
Concessioni crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00%
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	100,00%

2.4 Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti

Il titolo 4 della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1 della spesa.

L'analisi economico-funzionale delle "Spese per rimborso di prestiti", tralasciando l'unica missione prevista a riguardo (la n. 50), viene svolta con riferimento ai soli macroaggregati e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la relativa previsione di spesa con riferimento dapprima al triennio 2022/2024, prevedendone un confronto anche con le annualità pregresse e, successivamente, la ripartizione percentuale dei macroaggregati rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2022.

Le previsioni

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 4 SPESA)	2022	2023	2024
MISSIONE 50 - Debito pubblico			
Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	130.015,75	133.831,18	112.915,17

TOTALE TITOLO 4	130.015,75	133.831,18	112.915,17
------------------------	------------	------------	------------

2.4.1 Le anticipazioni di liquidità

L'ente non ha contratto anticipazioni di liquidità, erogate da Cassa Depositi e Prestiti con il D.L. 35/2013 e con i successivi decreti legge n. 66 del 2014, n. 78 del 2015 e, da ultimo, con il D.L. 34/2020 per fronteggiare il ritardo nei tempi di pagamento di lavori, servizi e forniture della pubblica amministrazione.

Le anticipazioni di liquidità sono caratterizzate da un piano di rimborso trentennale e nel bilancio dell'ente la quota di rimborso annuale è contabilizzata nel titolo quarto della spesa, con separata evidenza rispetto al rimborso delle altre quote di ammortamento dei prestiti.

In ottemperanza alla previsione normativa dell'art. 52, comma 1 ter, del D.L. 73/2021, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, viene data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso, iscritto in entrata. L'iscrizione in entrata della quota del risultato di amministrazione liberata ed accantonata può essere applicata anche in sede di bilancio di previsione sulla base della determinazione del risultato presunto di amministrazione, come previsto dal comma 1-ter, senza quindi la necessità di attendere l'approvazione del rendiconto.

2.5 Le Spese "ricorrenti" e "non ricorrenti"

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.3

Come già fatto per le entrate (cfr. precedente paragrafo 1.2), è opportuno fornire, così come previsto al punto 9.11.3 della nota integrativa, l'articolazione e la relazione tra le "spese ricorrenti" e quelle "non ricorrenti", distinguendole in relazione alla circostanza che il sostenimento sia previsto a regime ovvero limitato ad uno o più esercizi.

Pertanto, sono da considerare "non ricorrenti" e, come tali, con effetti non strutturali sul bilancio dell'ente, le seguenti spese:

SPESE "NON RICORRENTI"	2022	2023	2024
Consultazioni referendarie ed elettorali	6.000,00	15.000,00	15.000,00
Ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società	6.048,14	6.048,14	6.048,14
Altri trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
Eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00	0,00	0,00
Investimenti diretti	1.095.316,41	333.141,12	46.449,16
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese diverse dalle precedenti	0,00	0,00	0,00

Totale Spese non ricorrenti	1.107.364,55	354.189,26	67.497,30
in % sul totale spese	30,07%	11,86%	2,50%

TERZA PARTE



L'AVANZO / DISAVANZO ED I VINCOLI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

3 ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Conclusa l'analisi delle varie voci componenti le entrate e le spese, si ritiene interessante dedicare attenzione al risultato d'amministrazione che si prevede possa derivare dal rendiconto dell'esercizio 2021 e che, nel rispetto delle disposizioni normative di seguito riportate, può essere, già in questa fase, applicato al bilancio 2022. Si nota come esso, nella sua valorizzazione positiva (avanzo) e negativa (disavanzo), abbia partecipato alla determinazione dei risultati parziali così come, allo stesso modo, costituisce un addendo essenziale nella determinazione del valore complessivo di ciascuna delle due parti del bilancio.

Al fine di meglio comprendere le scelte poste in essere dall'amministrazione nel corso dell'ultimo triennio, è proposta la tabella che segue nella quale si evidenzia l'importo complessivo dell'avanzo così come applicato al bilancio 2022 nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle d'investimento.

Avanzo	2019	2020	2021	2022
Avanzo applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato per spese di investimento	0,00	300.000,00	348.988,49	0,00
Totale Avanzo applicato	0,00	300.000,00	348.988,49	0,00

Disavanzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Disavanzo applicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il dato relativo all'esercizio 2022 per l'avanzo è stato ottenuto procedendo alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il suo valore è ripartito come di seguito precisato in tabella.

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	739.905,71
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	150.000,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	50.397,47
Altri accantonamenti	0,00

B) Totale parte accantonata		200.397,47
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		12.769,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		2.372,10
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		9.959,00
C) Totale parte vincolata		25.100,10
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinato agli investimenti		143.785,80
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		370.622,34
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli		0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		0,00

3.1 Le Quote Accantonate, Vincolate e Destinate del Risultato di Amministrazione

Così come previsto al punto 9.11.4 del principio contabile applicato alla programmazione, si riportano, a seguire, la tabella 1 relativa all'*elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione*, la tabella 2 relativa all'*elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione* e la tabella 3 relativa all'*analisi delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione*.

I valori riportati nelle seguenti tabelle sono relativi al risultato di amministrazione presunto elaborato sulla base di dati di preconsuntivo 2021.

Tabella 1 - Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti esercizi 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministra- zione (dati presunti)	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministra- zione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministra- zione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione e del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministra- zione presunte al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	---	---	---	--

Nota Integrativa al Bilancio annuale di previsione 2022

		(a)	(b)	(c)	(d)	risorse vincolate (-) (gestione residui): (dati presunti) (e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)-(f)	(i)
Vincoli derivanti da legge									
TRASFERIMENTO STATALE	TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
TRASFERIMENTO STATALE	TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.046,00
	Totale Vincoli derivanti da legge (h/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.769,00
Vincoli derivanti da trasferimenti									
TRASFERIMENTO STATALE	SPESE EMERGENZA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,10
	Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,10
Altri vincoli									
ENTRATE CORRENTI	INDENNITA' FINE CARICA SINDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00
ENTRATE CORRENTI	FONDO RETRIBUZIONE ACCESSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,50
	Totale Altri vincoli (h/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.959,50
Totale risorse vincolate (l/1)+(l/2)+(l/5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,60
Totali								Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)								12.769,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)								2.372,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)								0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)								0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)								9.959,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)								25.100,00	
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)								-12.769,00	
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)								-2.372,00	
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)								0,00	
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)								0,00	
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)								-9.959,00	
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)								-25.100,00	

Tabella 2 - Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione

Capitolo di spesa - Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2021 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio esercizio 2021 (segno "-") (b)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio esercizio 2021 (c)	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2021 (2) (con segno "+/-") (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)	Risorse accantonate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione (f)
Fondo anticipazioni liquidità						
Totale Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate						
Totale Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso						
Capitolo 10130901 articolo 1 Fondo Contenzioso	50.000,00	0,00	34.000,00	33.602,53	117.602,53	50.397,47
Totale Fondo contenzioso	50.000,00	0,00	34.000,00	33.602,53	117.602,53	50.397,47
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Capitolo 10181001 articolo 1 Fondo crediti dubbia esigibilità	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Altri accantonamenti						
Totale Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Risorse Accantonate	190.000,00	0,00	44.000,00	33.602,53	267.602,53	200.397,47

Tabella 3 - Analisi delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2021	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni esercizio 2021 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione residui)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunto al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)	(g)
3150 - 3152	20120105	30.000,00	22.000,00	21.174,32	0,00	0,00	30.825,68	825,68
3150 - 3152	20160601	20.000,00	13.000,00	10.432,44	0,00	0,00	22.567,56	2.567,56
3150 - 3152	20180101	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3150 - 3152	20310101	20.000,00	20.000,00	17.012,90	0,00	0,00	22.987,10	2.987,00
3150 - 3152	20610401	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3150 - 3152	20710103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3150 - 3152	20810101	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3150 - 3152	20810104	200.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
3150 - 3152	20810108	50.000,00	146.472,91	75.655,89	0,00	0,00	120.817,02	70.817,02
3150 - 3152	20810159	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Totale	600.000,00	431.472,91	344.275,55	0,00	0,00	687.197,36	77.197,26
Totali							Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti							0,00	
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti							687.197,36	

3.2 Il Risultato di Amministrazione Presunto e l'eventuale ripiano del disavanzo

Dal prospetto del risultato di amministrazione presunto, si rileva che:

- L'ente non risulta essere in disavanzo.

4 Il Fondo pluriennale vincolato

4.1 Parte Entrata - Il Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cd "*potenziata*" di cui ai Principi generali allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

4.2 Parte Spesa - Il Fondo pluriennale vincolato

Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Nel corso dell'esercizio 2021 tale istituto non è stato correttamente applicato dall'ente, che conseguentemente si impegna ad applicare il predetto saldo finanziario come segue: l'ente ha reputato maggiormente opportuno, in assenza di stanziamento di FPV nell'esercizio 2021, ricalcolare il Fondo pluriennale vincolato in fase di predisposizione del rendiconto

2021 attraverso la reimputazione di accertamenti ed impegni in base all'esigibilità
alternativamente a stanziamenti nei rispettivi capitoli di entrata ed uscita;
successivamente a tale operazione di ricalcolo a consuntivo, l'ente procederà ad effettuare
una variazione in assestamento sul bilancio di previsione 2022-2024 al fine dell'inserimento
del FPV portando in tal modo a regime il corretto utilizzo dell'istituto contabile.
L'ente si impegna altresì a far verificare da parte dell'organo di revisione, anche mediante
controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di
entrata dell'esercizio successivo.

QUARTA PARTE



GLI EQUILIBRI GENERALI E PARZIALI DEL BILANCIO 2022

5 Analisi degli equilibri parziali: una visione d'insieme

In premessa alla presente relazione abbiamo riportato le tabelle di sintesi, per il 2022 e per il 2023-2024, della manovra finanziaria complessiva posta in essere dall'amministrazione, mettendo a confronto i titoli di entrata con quelli di spesa.

Ma la sinteticità con cui, attraverso le suddette tabelle, viene presentata la gestione dell'ente, ancorché necessaria per dare una visione d'insieme della gestione, potrebbe non essere sufficientemente esaustiva per coloro che non hanno partecipato alla stesura del documento i quali, ad eccezione del riscontro dell'equilibrio generale, non avrebbero elementi di valutazione analitici necessari per riflessioni più approfondite.

Per meglio comprendere le soluzioni adottate dalla nostra amministrazione, procederemo pertanto alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, e si cercherà di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

- a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
- c) Bilancio delle partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
- d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

Nella tabella seguente vengono riportati, per una lettura integrata, i risultati parziali e totali di ciascuna delle quattro parti richiamate, ottenuti come differenza tra entrate e correlate spese, rinviando ai successivi paragrafi per l'analisi dettagliata di ciascuno di essi.

Le parti del Bilancio	Previsioni 2022
Risultato del Bilancio corrente <i>(Entrate correnti - Spese correnti)</i>	0,00
Risultato del Bilancio investimenti <i>(Entrate investimenti - Spese investimenti)</i>	0,00
Risultato del Bilancio delle partite finanziarie <i>(Entrate delle partite finanziarie- Spese delle partite finanziarie)</i>	0,00
Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) <i>(Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)</i>	0,00
Saldo complessivo (Entrate - Spese)	0,00

5.1 L'equilibrio del Bilancio corrente

Il Bilancio corrente trova la sua definizione, seppur in modo implicito, nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, che così recita:

"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".

In generale potremmo dire che tale equilibrio misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti e per i servizi alla cittadinanza (pubblica illuminazione, trasporto, raccolta rifiuti, ...) e più in generale per tutte quelle uscite che trovano utilizzo solo nell'anno in corso. L'equilibrio è rispettato se si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate correnti} \geq \text{Spese correnti}$$

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa che concorrono al suo risultato finale.

Bilancio Corrente

Entrate	Importo 2022	Spese	Importo 2022
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	0,00		
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+)	437.699,57	Titolo 1 - Spese correnti (+)	1.632.615,18
Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+)	189.700,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+)	130.015,75
Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+)	1.191.287,74	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00
Totale Titoli 1+2+3+fpv	1.818.687,31	Totale Titoli 1+4	1.762.630,93
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)	0,00	Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+)	0,00		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	0,00	Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (+)	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	56.056,38		
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00		
Totale Rettifiche	-56.056,38	Totale Rettifiche	0,00

TOTALE ENTRATA	1.762.630,93	TOTALE SPESA	1.762.630,93
Risultato del Bilancio Corrente (ENTRATA - SPESA)			0,00

Nella voce "*Utilizzo avanzo amministrazione per spese correnti*" sono comprese anche le eventuali somme finalizzate al rimborso anticipato dei prestiti.

Dalla sua lettura si evidenzia come l'ente prevede di realizzare l'equilibrio di parte corrente.

5.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti

Se il Bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese riferite al breve termine, il Bilancio investimenti analizza il sistema delle relazioni esistenti tra le fonti e gli impieghi che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.

La determinazione dell'equilibrio parziale del Bilancio investimenti può essere ottenuta confrontando le entrate per investimenti previste nei Titoli 4, 5 e 6 (con l'esclusione delle somme che sono già state esposte nel Bilancio corrente, quali gli oneri di urbanizzazione) con le spese dei Titoli 2 e 3.01 da cui dovremmo però sottrarre la voce 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale.

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto per il Bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato se si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate per investimenti} \leq \text{Spese per investimenti}$$

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa per investimenti.

Bilancio di parte investimenti

Entrate	Importo 2022	Spese	Importo 2022
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in c/capitale	0,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+)	1.039.260,03	Titolo 2 - Spese in conto capitale (+)	1.095.316,41
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie (+)	0,00	Titolo 3.01 - Spese per acquisizione di attività finanziarie	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti (+)	0,00		
Totale Titoli 4+5+6+fpv	1.039.260,03	Totale Titoli 2+3.01	1.095.316,41
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (+)	0,00		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0,00		
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	56.056,38		
Entrate da accensione di prestiti destinate a	0,00		

estinzione anticipata dei prestiti (-)	
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (-)	0,00
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00

Totale Rettifiche	56.056,38	Totale Rettifiche	0,00
TOTALE ENTRATA	1.095.316,41	TOTALE SPESA	1.095.316,41
Risultato del Bilancio Investimenti (ENTRATA - SPESA)			0,00

Dalla sua lettura si evidenzia come l'ente preveda di realizzare l'equilibrio del Bilancio Investimenti.

5.3 L'equilibrio del Bilancio Partite finanziarie

Il bilancio dell'ente, oltre alla parte corrente ed a quella per investimenti, si compone di altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo né, tanto meno, sul patrimonio dell'ente.

Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto "*Bilancio Partite finanziarie*" che, come si comprende dalla stessa denominazione, pone in correlazione tutti i flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

In particolare, sono da considerare appartenenti a detta parte di bilancio tutte quelle permutazioni finanziarie previste nell'anno 2022, quali:

- le anticipazioni di cassa ed i relativi rimborsi;*
- i finanziamenti a breve termine ed i relativi rimborsi;*
- le riscossioni e le concessioni di crediti.*

L'equilibrio del Bilancio Partite finanziarie è rispettato se si verifica la seguente relazione:
Totale Entrate da riduzione attività finanziarie = Totale Spese per incremento attività finanziarie

In particolare, nella seguente tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

Bilancio Partite finanziarie

Entrate	Importo 2022	Spese	Importo 2022
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoreria (+)	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (+)	0,00
Totale Titolo 7	0,00	Totale Titolo 5	0,00
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (+)	0,00	Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti breve termine (+)	0,00
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00	Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)	0,00	Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (+)	0,00

Totale Rettifiche	0,00	Totale Rettifiche	0,00
TOTALE ENTRATA	0,00	TOTALE SPESA	0,00
Risultato del Bilancio Partite finanziarie (ENTRATA - SPESA)			0,00

5.4 L'equilibrio del Bilancio di terzi

Il Bilancio dei servizi in conto terzi e delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere in nome e per conto di altri soggetti e per le quali l'ente opera in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale.

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi sono collocate nel bilancio rispettivamente al Titolo 9 ed al Titolo 7 ed hanno un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso, soggetto creditore e debitore.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie:

- le ritenute d'imposta sui redditi;
- le somme destinate al servizio economato;
- i depositi contrattuali.

Sul tema il principio contabile n. 2 al punto 7.2 precisa: *"La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile"*.

Pertanto, l'equilibrio del Bilancio di terzi risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:
 Titolo 9 Entrate = Titolo 7 Spese

Nella tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

Bilancio di terzi

Entrate	Importo 2022	Spese	Importo 2022
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro (+)	825.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro (+)	825.000,00
TOTALE ENTRATA	825.000,00	TOTALE SPESA	825.000,00
Risultato del Bilancio partite di giro (ENTRATA - SPESA)			0,00

QUINTA PARTE



COERENZA CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

6 Coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica

A partire dal 2020, con la disciplina dei commi 819 e seguenti, della Legge 145/2018, gli obiettivi di finanza pubblica si considerano conseguiti se gli enti presentano un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più resa anche in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell'art. 162 del TUEL, devono chiudersi in equilibrio di competenza.

Si riportano i risultati conseguiti nella gestione 2020 e acclarati nel rendiconto di gestione:

1. Risultato di competenza: positivo
2. Equilibrio di Bilancio: positivo
3. Equilibrio complessivo: positivo

SESTA PARTE



ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI

7 Enti ed organismi strumentali

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. h) ed i)

Il punto 9.11.1 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell'introdurre quale allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa contenga: "...

- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale".*

Proprio per rispondere a questa disposizione, le tabelle che seguono riportano i dati prescritti; con riferimento agli enti ed organismi strumentali partecipati, l'ente presenta la situazione di seguito riepilogata:

Denominazione ente o organismo partecipato	Tipologia	% Partecipazione
--	-----------	------------------

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nei rispettivi siti internet.

7.1 L'elenco delle partecipazioni possedute e relative quote percentuali

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1, lett. i)

Con riferimento all'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale si ha:

Società o ente partecipato	% Partecipazione	Valore nominale	Valore iscritto a patrimonio
C.T.T. NORD SPA	0,01	4.243,46	4.243,46
E.R.P. LUCCA SRL	0,60	12.060,00	12.060,00
RETI AMBIENTE SPA	0,01	2.153,76	2.153,79
G.E.A. SRL	3,96	3.199,68	3.199,68
VAGLI TURISTICA SRL IN LIQUIDAZIONE	100,00	10.000,00	10.000,00
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	0,03	98,30	98,30

SETTIMA PARTE



L'ANALISI DEI SERVIZI EROGATI

8 I SERVIZI EROGATI: CARATTERISTICHE

L'analisi condotta nelle parti precedenti, ed in particolare quella per missione, fornisce un primo ed interessante spaccato della spesa, evidenziando come questa sia stata ripartita tra le principali attività che l'ente deve porre in essere.

Ulteriori elementi di valutazione possono essere tratti da una lettura articolata per servizi: questi ultimi rappresentano, infatti, il risultato elementare dell'intera attività amministrativa dell'ente. D'altra parte tra gli obiettivi principali da conseguire da parte del comune vi è proprio quello di erogare servizi alla collettività amministrata.

L'ente locale, infatti, si pone come istituzione di rappresentanza degli interessi locali, interprete dei bisogni oltre che gestore della maggior parte degli interventi di carattere finale, anche quando programmati da altri soggetti o istituti territoriali di ordine superiore. In linea generale, i servizi pubblici locali devono essere erogati con modalità tali da migliorarne la qualità ed assicurare la tutela e la partecipazione dei cittadini - utenti.

Il comune, pertanto, assume il ruolo di coordinatore di istanze di servizi da parte dei cittadini da contemperare con le scarse risorse finanziarie a disposizione. A ciò si aggiunge che i servizi offerti non presentano caratteristiche del tutto analoghe, tanto che il legislatore ne ha distinto tre principali tipologie:

- *i servizi istituzionali;*
- *i servizi a domanda individuale;*
- *i servizi produttivi.*

Preciando da valutazioni particolari che verranno approfondite trattando delle singole tipologie, potremmo dire che i servizi istituzionali si caratterizzano per l'assenza pressoché totale di proventi diretti, trattandosi di attività che, per loro natura, rientrano tra le competenze specifiche dell'ente pubblico e, come tali, non sono cedibili a terzi.

Al contrario i servizi a domanda individuale ed, ancor più, quelli a carattere produttivo si definiscono per la presenza di un introito che, anche se in alcuni casi non completamente remunerativo dei costi, si configura come corrispettivo per la prestazione resa dall'ente. In realtà i servizi a domanda individuale sono caratterizzati, generalmente, da un rilevante contenuto sociale che, ancora oggi, ne condiziona la gestione e giustifica una tariffa in grado di remunerare solo parzialmente i costi. Non altrettanto potremmo dire dei servizi a carattere produttivo che, nel corso di questi anni, hanno perso la caratteristica di socialità per assumere quella tipicamente imprenditoriale.

Nei paragrafi seguenti, vengono riportate alcune tabelle riassuntive che sintetizzano la gestione dei sopra menzionati servizi.

8.1 I servizi istituzionali

I servizi istituzionali sono quelli considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed il loro costo è generalmente finanziato attingendo alle risorse generiche a disposizione dell'ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario.

Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l'offerta non è funzione della domanda: la loro esistenza deve, comunque, essere garantita da parte dell'ente, prescindendo da qualsiasi giudizio sull'economicità.

All'interno di questa categoria vengono ad annoverarsi l'anagrafe, lo stato civile, la leva militare, la polizia locale, i servizi cimiteriali, la statistica e, più in generale, tutte quelle attività

molto spesso caratterizzate dall'assenza di remunerazione poste in essere in forza di un'imposizione giuridica.

Si evidenzia che i servizi istituzionali sono svolti tenendo in considerazione che le funzioni fondamentali dei comuni sono state elencate nell'art. 19 del D.L. n. 95/2012, così come convertito dalla Legge n. 135/2012 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 305, della Legge n. 228/2012 e sono le seguenti:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- i servizi in materia statistica.

Nella maggior parte dei casi si tratta di servizi forniti gratuitamente alla collettività, le cui risultanze sono riportate, con riferimento al nostro ente, nella tabella seguente:

Servizi istituzionali - Bilancio 2022	Entrate 2022	Spese 2022	Risultato 2022	Copertura in %
Organi istituzionali	0,00	89.400,00	-89.400,00	0,00%
Amministrazione generale e elettorale	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00%
Ufficio tecnico	0,00	103.867,00	-103.867,00	0,00%
Anagrafe e stato civile	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00%
Giustizia	0,00	350,80	-350,80	0,00%
Polizia locale	0,00	25.300,00	-25.300,00	0,00%
Protezione civile	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00%
Istruzione primaria e secondaria inferiore	0,00	100.585,80	-100.585,80	0,00%
Servizi necroscopici e cimiteriali	15.000,00	17.044,63	-2.044,63	88,00%
Nettezza urbana	154.552,60	170.000,00	-15.447,40	90,91%
Viabilità ed illuminazione pubblica	0,00	117.207,70	-117.207,70	0,00%
Totale	169.552,60	634.755,93	-465.203,33	

8.2 I servizi a domanda individuale

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanza sociale all'interno della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi.

Essi si caratterizzano per il fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo, molto spesso non pienamente remunerativo per l'ente, ma non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

A riguardo, si deve segnalare che il limite minimo di copertura, pari al 36% della spesa, non trova oggi più diretta applicazione, se non negli enti strutturalmente deficitari. Ai fini del rispetto del predetto limite, i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare.

La definizione di un limite di copertura rappresenta, pertanto, un passaggio estremamente delicato per la gestione dell'ente, in quanto l'adozione di tariffe contenute per il cittadino-utente determina una riduzione delle possibilità di spesa per l'ente stesso. Dovendosi, infatti, rispettare il generale principio di pareggio del bilancio, il costo del servizio non coperto dalla contribuzione diretta dell'utenza deve essere finanziato con altre risorse dell'ente, riducendo in tal modo la possibilità di finanziare altri servizi o trasferimenti.

L'incidenza sul bilancio delle spese per i servizi a domanda individuale attivati nel nostro ente e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella tabella seguente:

Servizi a domanda individuale - Bilancio 2022	Entrate 2022	Spese 2022	Risultato 2022	Copertura in %
Pesa pubblica	8.003,00	0,00	8.003,00	0,00%
Mense scolastiche	2.002,84	21.860,80	-19.857,96	9,16%
Altri servizi a domanda individuale	0,00	49.795,00	-49.795,00	0,00%
Totale	10.005,84	71.655,80	-61.649,96	

Volendo poi approfondire le componenti positive di ciascun servizio, si è predisposta la tabella seguente, nella quale le entrate sono distinte tra le tariffe e le rimanenti. Allo stesso modo, nella spesa vengono distinte le spese del personale dalle rimanenti.

Servizi a domanda individuale Composizione Entrate e Spese	Tariffe 2022	Altre Entrate 2022	Totale Entrate 2022	Personale 2022	Altre Spese 2022	Totale Spese 2022
Pesa pubblica	3,00	8.000,00	8.003,00	0,00	0,00	0,00
Mense scolastiche	2,84	2.000,00	2.002,84	0,00	21.860,80	21.860,80
Altri servizi a domanda individuale	0,00	0,00	0,00	0,00	49.795,00	49.795,00
Totale	5,84	10.000,00	10.005,84	0,00	71.655,80	71.655,80

8.2.1 L'andamento triennale dei servizi a domanda individuale

Un ulteriore spunto di indagine può essere ottenuto confrontando l'andamento storico delle entrate e delle spese riportate nella tabella seguente.

Servizi a domanda individuale Trend Entrate e Spese	Entrate 2019	Spese 2019	Entrate 2020	Spese 2020	Entrate 2021	Spese 2021
Pesa pubblica	16.472,91	4.137,02	15.040,87	2.278,35	8.751,05	873,52
Mense scolastiche	12.585,80	21.860,80	2.858,79	21.860,80	2.996,80	21.860,80
Altri servizi a domanda individuale	0,00	49.795,00	0,00	49.795,00	0,00	49.795,00
Totale	29.058,71	75.792,82	17.899,66	73.934,15	11.747,85	72.529,32

8.3 I servizi produttivi

I servizi produttivi sono caratterizzati da una spiccata rilevanza sotto il profilo economico ed industriale, che attiene tanto alla caratteristica del servizio reso, quanto alla forma di organizzazione necessaria per la loro erogazione.

Si tratta, in buona sostanza, di attività economiche relative alla distribuzione dell'acqua, del gas metano, dell'elettricità, nonché alla gestione delle farmacie, dei trasporti pubblici e della centrale del latte.

Per tali servizi le vigenti norme prevedono il totale finanziamento da parte degli utenti che li richiedono e ne sostengono integralmente il costo, attraverso la corresponsione delle tariffe. Generalmente tali servizi, anche in funzione della loro rilevanza economica e sociale, sono soggetti alla disciplina dei prezzi amministrati.

Per effetto anche della graduale contrazione dei trasferimenti statali e della conseguente necessità di reperimento diretto di risorse da parte dell'ente, l'erogazione di servizi produttivi rappresenta un'importante risorsa strategica per la gestione, cui attribuire la dovuta rilevanza in termini di assetto strutturale ed organizzativo.

Le risultanze dei servizi produttivi attivi nel nostro ente sono sintetizzate nelle seguenti tabelle: il servizio di trasporto pubblico è attualmente gestito dalla società partecipata dall'Ente C.T. T. Nord SPA tramite la Regione Toscana (quale soggetto aggregatore appaltante del servizio TPL) e per l'ente rappresenta un costo liquidato mensilmente che per praticità espositiva viene riportato di seguito nel suo totale annuale.

Servizi produttivi - Bilancio 2022	Entrate 2022	Spese 2022	Risultato 2022	Copertura in %
Trasporti pubblici	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00%
Totale	0,00	6.500,00	-6.500,00	

Anche per i servizi produttivi viene proposta una distinzione tra tariffe ed altre entrate e tra spese di personale ed altre spese. Le risultanze di detta operazione sono riportate nelle tabelle che seguono:

Servizi produttivi Composizione Entrate e Spese	Tariffe 2022	Altre Entrate 2022	Totale Entrate 2022	Personale 2022	Altre Spese 2022	Totale Spese 2022
Trasporti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00

8.3.1 L'andamento triennale dei servizi produttivi

Interessante può risultare una lettura dell'andamento storico delle entrate e delle spese nel triennio 2019/2021 al fine di comprendere le politiche definite da questa amministrazione nell'anno 2022.

Servizi produttivi Trend Entrate e Spese	Entrate 2019	Spese 2019	Entrate 2020	Spese 2020	Entrate 2021	Spese 2021
Trasporti pubblici	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Totale	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

Indice

	PREMESSA	2
	IL BILANCIO DI PREVISIONE	3
1	ANALISI DELLE ENTRATE	8
1.1	Analisi per titoli	8
1.2	Analisi delle voci più significative del titolo 1	10
1.3	Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 2	12
1.4	Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 3	13
1.5	Analisi delle voci più significative di entrata del titolo 4	16
1.6	Strumenti derivati	19
1.7	Le Entrate "ricorrenti" e "non ricorrenti"	19
1.8	Oneri da Garanzie e Strumenti Finanziari Derivati	20
2	ANALISI DELLE SPESE	22
2.1	Titolo 1 Spese correnti	22
2.1.1	I macroaggregati di spesa corrente	23
2.1.2	Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge	24
2.1.3	Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità	26
2.1.4	Accantonamenti al fondo rischi spese legali	28
2.1.5	Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate	29
2.1.6	Accantonamenti per spese potenziali	29
2.1.7	Interventi programmati per spese di investimento	31
2.1.8	Investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente	32
2.2	Titolo 2 Spese in conto capitale	32
2.2.1	I macroaggregati di spesa in c/capitale	35
2.2.2	Il programma triennale degli investimenti	35
2.3	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	35
2.3.1	I macroaggregati di spese per incremento di attività finanziarie	36
2.4	Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti	36
2.4.1	Le anticipazioni di liquidità	37
2.5	Le Spese "ricorrenti" e "non ricorrenti"	37
3	ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	40
3.1	Le Quote Accantonate, Vincolate e Destinate del Risultato di Amministrazione	41
3.2	Il Risultato di Amministrazione Presunto e l'eventuale ripiano del disavanzo	43
4	Il Fondo pluriennale vincolato	44
4.1	Parte Entrata - Il Fondo pluriennale vincolato	44
4.2	Parte Spesa - Il Fondo pluriennale vincolato	44
5	Analisi degli equilibri parziali: una visione d'insieme	47
5.1	L'equilibrio del Bilancio corrente	48
5.2	L'equilibrio del Bilancio investimenti	49
5.3	L'equilibrio del Bilancio Partite finanziarie	50
5.4	L'equilibrio del Bilancio di terzi	51
6	Coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica	53
7	Enti ed organismi strumentali	55
7.1	L'elenco delle partecipazioni possedute e relative quote percentuali	55
8	I SERVIZI EROGATI: CARATTERISTICHE	57
8.1	I servizi istituzionali	57
8.2	I servizi a domanda individuale	59
8.2.1	L'andamento triennale dei servizi a domanda individuale	60
8.3	I servizi produttivi	60
8.3.1	L'andamento triennale dei servizi produttivi	61